



Comune di Palermo

Deliberazione del Commissario ad acta

con i poteri del Consiglio Comunale

n. 92 del 09/06/2023

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Terza, di Palermo n° 1800/2012 sul ricorso n°1976 del 2011 proposto dai signori Barone Francesco e Barone Ignazio contro Comune di Palermo – Rideterminazione urbanistica per decadenza vincolo espropriativo di un'area destinata parte a zona “Sede stradale” e parte a zona “IC1” (*Chiese e centri religiosi*) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa Fg. 18 p.lla 2490.

L'anno **duemilaventitre**, il **giorno nove** del mese di **giugno** alle ore 12,15, in Palermo, presso la sede del Comune di Palazzo di città, si sono riuniti il Commissario *ad acta* Arch. Rosa Anna Liggio, in sostituzione del Consiglio Comunale, ed il Segretario Generale del Comune di Palermo Avv. Raimondo Liotta.

IL COMMISSARIO AD ACTA **con i poteri del Consiglio Comunale**

Arch. Rosa Anna Liggio nominato, giusta delega del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, prot. n. 22861 del 01.12.2016, per dare esecuzione alla sentenza T.A.R. Sicilia Sezione Terza di Palermo n° 1800/2012 sul ricorso n°1976 del 2011 proposto dai signori Barone Francesco e Barone Ignazio contro Comune di Palermo

Vista la sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Terza di Palermo, n. 1800/2012 sul ricorso n. 1976/2011, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Palermo sull'istanza del ricorrente *“con correlata declaratoria dell'obbligo del medesimo ente di adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza..”* nel termine ivi stabilito;

Vista l'allegata proposta di deliberazione N. prot. PROCON/189/2023 del 07/04/2023, avente ad oggetto: *“Sentenza T.A.R. Sicilia, Sezione Terza, di Palermo n° 1800/2012 sul ricorso n°1976 del 2011 proposto dai signori Barone Francesco e Barone Ignazio contro Comune di Palermo –*

Rideterminazione urbanistica per decadenza vincolo espropriativo di un'area destinata parte a zona "Sede stradale" e parte a zona "ICI" (Chiese e centri religiosi) di cui al vigente P.R.G. - Foglio di mappa Fg. 18 p.lla 2490"

Visti gli atti ed elaborati tecnici di cui alla suddetta proposta di variante urbanistica parziale;

Visti gli atti ed elaborati tecnici di cui alla variante urbanistica in questione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Capo Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico del Comune di Palermo;

Considerato che la proposta di variante urbanistica risulta coerente con le scelte pianificatorie in quanto compatibile in rapporto al vigente P.R.G. ed all'assetto di fatto del territorio nel suo complesso mediante la reiterazione del vincolo espropriativo a sede stradale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/1990, nel testo recepito con la L.R. 48/1991 e s.m.i.;

DELIBERA

in esecuzione alla sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione Terza, di Palermo n. 1800/12 ed ai sensi dell' articolo 2, L. n. 241/1990 e s.m.i. e dell'articolo 2, L.R. 7/2019, che impongono di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso:

- 1) di adottare, per le motivazioni di cui alla proposta di deliberazione N. prot. PROCON/189/2023 del 07/04/2023, che fa parte integrante della presente delibera, con le considerazioni sopra riportate, la variante urbanistica ai fini della procedura di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 71/1978 e s.m.i., per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio dell'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 18 parte della p.lla 2490, di proprietà del Sig. Barone Ignazio, conformemente alla destinazione urbanistica di "Sede stradale" prevista dal vigente PRG approvato con D. Dir. 124/D.R.U. del 13.03.2002 e D. Dir. n. 558 del 29.07.2002 e relativa presa d'atto del C.C. n° 7/2004;
- 2) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera i seguenti atti ed elaborati tecnici:
 - proposta di deliberazione N. prot. PROCON/189/2023 del 07/04/2023 con relativi allegati;
 - Relazione tecnica;
 - Elaborati grafici;
 - Relazione geologica.
- 3) Dare atto che l'indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto, previsto dall'art. 39 D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio, formerà oggetto di successivo provvedimento ai sensi del comma 2 del sopracitato art. 39 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- 4) Dare mandato all'Ufficio comunale "Area Urbanistica, della Rigenerazione Urbana, della

Mobilità e del Centro Storico” di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia e consequenziali alla presente deliberazione: di depositare, entro dieci giorni dalla data di esecutività del presente atto, la variante in argomento, presso la Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per sessanta giorni consecutivi;

- 5) L'effettuato deposito sarà reso noto alla cittadinanza ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/1978 e s.m.i., oltre che a mezzo manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella G.U.R.S. e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, rendendo noto che fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di sessanta giorni, chiunque potrà presentare, osservazioni alla variante urbanistica oggetto della presente.
- 6) Dare atto che, dalla data di adozione dello strumento urbanistico in oggetto, decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dalla legge;
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente per la procedura di approvazione ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 71/1978.
- 8) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Arch. Rosa Anna Liggio

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Raimondo Liotta